

## Misure attive a sostegno della liquidità delle imprese attraverso il sistema bancario

Di seguito vi sintetizziamo **gli strumenti** che le imprese **oggi** possono utilizzare per **far fronte alla carenza di liquidità** derivante dalla sospensione delle attività legate all'emergenza della diffusione del Covid-19.

**Alcuni** sono stati attivati dal recente decreto Cura Italia e **sono vincolanti (punti 1 e 3)** per gli istituti di credito e attivabili a semplice richiesta tramite pec (alleghiamo fac-simile richiesta), **altri** sono utilizzabili **su base negoziale** e **Federlegno sta attivando dei canali preferenziali per le imprese associate.**

Per qualsiasi informazione e assistenza scrivete a [finanziamenti@federlegnoarredo.it](mailto:finanziamenti@federlegnoarredo.it) e sarete richiamati.

### 1. Moratoria “di legge” per le PMI sui finanziamenti bancari in essere – riservata alle PMI\*<sup>1</sup>

Riguarda sia i finanziamenti a rimborso rateale (mutui, leasing) che le aperture di credito a revoca (scoperto di conto corrente) che i prestiti non rateali (finimport, anticipo fatture o riba, etc).

La concessione della moratoria è **prevista dall'art.56 del decreto e non è subordinata ad alcun parere deliberante da parte degli istituti di credito.** E' accolta dalla banca su richiesta dell'impresa cliente.

Tutte le scadenze sono prorogate al 30 settembre (potrebbero essere ulteriormente rinviate con il prossimo decreto di aprile). Si tratta di uno spostamento di 6 mesi delle rate e/o delle scadenze dei fidi.

**La domanda di moratoria deve essere formulata mediante apposite autocertificazioni,** di cui mettiamo **una bozza [scaricabile qui](#)** in formato editabile. La dichiarazione potrà essere inviata mediante la propria PEC alla PEC delle vostre banche, sconsigliamo di usare mail ordinarie che non garantiscono la consegna della richiesta.

### 2. Accordo ABI (su base volontaria da parte degli Istituti di credito) – riservata alle PMI \*

E' meno vincolante per le banche ma **consente di allungare fino a 12 mesi il periodo di moratoria sulla base della disponibilità dell'istituto di credito e i crediti a breve fino a 270 giorni.** Può essere accompagnata da

---

\*(Sono escluse le grandi imprese con dipendenti >250 e ricavi >50 milioni o totale attivo >43 milioni)

una garanzia del Fondo centrale (vedi sotto). E' una possibilità che le imprese devono valutare parallelamente a quella "di legge".

E' destinata alle PMI danneggiate dall'emergenza epidemiologica "COVID-19". **La sospensione del pagamento della quota capitale** delle rate dei finanziamenti può essere chiesta fino a un anno. La sospensione è **applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui)**, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e alle operazioni di **leasing, immobiliare o mobiliare**. In questo ultimo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing.

Per le operazioni di **allungamento** dei mutui, il periodo massimo di estensione della scadenza del finanziamento **può arrivare fino al 100% della durata residua dell'ammortamento**.

**Per il credito a breve termine** e il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.

Nell'accordo è previsto che, ove possibile, **le banche possono applicare misure di maggior favore per le imprese** rispetto a quelle previste nell'Accordo stesso e si auspica che, al fine di assicurare massima tempestività nella risposta, si accelerino le procedure di istruttoria.

### **3. Finanziamenti e leasing che beneficiano della Nuova Sabatini, sospesi per legge fino al 30 settembre i pagamenti, resta invariata l'erogazione dei contributi alle imprese – riservata alle PMI\***

A seguito delle misure previste dal DL "Cura Italia", resta sospeso **fino al 30 settembre 2020** il pagamento delle rate e dei canoni di leasing in scadenza relativi a mutui e altri finanziamenti rateali concessi alle PMI che beneficiano della Nuova Sabatini. Mentre l'erogazione dei **contributi a favore delle imprese proseguirà senza variazioni**.

### **4. Interventi attraverso il Fondo di garanzia per il tramite degli istituti bancari - riservati alle PMI\***

Riguarda sia i finanziamenti in essere che nuovi finanziamenti erogati a supporto della liquidità.

- I finanziamenti in essere **già garantiti** dal Fondo mantengono il beneficio della garanzia anche in caso di allungamento/sospensione, **senza oneri aggiuntivi per l'impresa**.
- Per **nuovi finanziamenti**, è elevato a 5 milioni di euro l'importo massimo garantibile per ogni impresa con un massimale di 1,5 milioni di euro per ogni operazione che può coprire fino all'80% dell'importo (90% in caso di riassicurazione in presenza di Confidi o altro fondo di garanzia), riducendo quindi il rischio per la banca e **migliorando il rating dell'impresa**.

- In caso di **rinegoziazione del debito** (spostamento dal breve al medio termine di linee già accordate) la banca può richiedere la garanzia del Fondo purchè aumenti almeno del 10% l'importo concesso all'impresa (**senza oneri per l'impresa**).
- E' prevista una **procedura di valutazione semplificata** (senza l'applicazione del modulo "andamentale") **per operazioni fino a 100.000 euro** per l'accesso alla garanzia per imprese che registrino tensioni con il sistema finanziario per ragioni connesse alla crisi legata a Covid-19 .

#### **5. Finanziamenti da Cassa Depositi e Prestiti attraverso il sistema bancario – riservati a MID-cap (fino a 3.000 dipendenti) e PMI**

CDP mette a disposizione delle imprese attraverso il sistema bancario un pacchetto di misure con l'obiettivo di limitare gli impatti economici avversi dell'attuale fase di emergenza sanitaria.

- Erogazione di liquidità per **3 miliardi di euro a tassi calmierati da destinare a PMI e Mid-cap** tramite gli istituti bancari aderenti alla "Piattaforma Imprese" (vedi elenco allegato). Queste risorse sono immediatamente disponibili e serviranno a sostenere **investimenti ed esigenze di capitale circolante delle imprese nazionali**. Tale misura sarà estendibile a tutte le imprese del territorio nazionale che siano state danneggiate direttamente o indirettamente dall'emergenza.
- Le linee di provvista messe a disposizione da CDP hanno una durata compresa tra i 3 e 12-15 anni, **con obbligo per le banche di concedere nuova finanza alle imprese di durata minima rispettivamente compresa tra 1 e 10 anni**. Inoltre, qualora sul finanziamento venga acquisita una garanzia da parte di un garante pubblico o equivalente, quale ad esempio il Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/96 o SACE, **il prezzo della provvista praticato da CDP beneficia di un'ulteriore riduzione** (cd. linee a ponderazione zero). Per assicurare la massima trasparenza, CDP richiede infine alle banche partner di **indicare nel contratto di finanziamento con l'impresa il costo al quale è stata ottenuta la provvista** da CDP e la relativa durata, **dando in questo modo evidenza del margine applicato dalla banca medesima**

#### **6. Cassa Depositi e Prestiti (di prossima attivazione): Plafond di garanzia per 10 miliardi di euro - riservata alle Mid Large Corporate (oltre 250 dipendenti)**

La misura sarà operativa **nel giro di poche settimane** a seguito dell'approvazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilirà criteri, modalità e condizioni per la concessione delle garanzie.

Successivamente all'approvazione dello strumento, saranno finalizzate le convenzioni con le singole banche interessate.

- Grazie alla norma contenuta nel Decreto-Legge "Cura Italia", viene istituito un nuovo e importante strumento a supporto delle imprese italiane: **un plafond per il rilascio di garanzie fino all'80% del valore dei finanziamenti erogati dalle banche al fine di agevolare l'afflusso di liquidità** a imprese operanti in settori particolarmente colpiti dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19".
- L'iniziativa permette di **facilitare l'accesso al credito** in questa fase congiunturale estremamente delicata ed è rivolta principalmente ad aziende di medie e grandi dimensioni. In questa prospettiva, la misura è pienamente complementare con il "Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" del Ministero dello Sviluppo Economico istituito con la legge 662 del 1996 che assiste Piccole e Medie Imprese e Professionisti.